



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 marzo 2018
(OR. fr)

7586/18

LIMITE

JUR 157
COUR 12
INST 133

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0900 (COD)**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Corte di giustizia dell'Unione europea
Data:	26 marzo 2018
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Modifiche del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Si allega per le delegazioni una lettera del presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea in cui si trasmette al Presidente del Consiglio dell'Unione europea una domanda diretta a modificare il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.



CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Il Presidente

Lussemburgo, 26 marzo 2018

Ill.mo Ministro Boyko Borissov
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi 175
B – 1048 Bruxelles

Ill.mo Presidente,

Richiamandomi agli articoli 281, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, ho l'onore di sottoporre a Lei, nonché al Presidente del Parlamento europeo, la presente domanda diretta modificare il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Inserendosi nel solco della relazione che Le ho inviato, il 14 dicembre scorso, in merito ai possibili cambiamenti nella ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale in materia di questioni pregiudiziali, questa domanda si articola attorno a tre assi principali consistenti, in primo luogo, nel trasferire al Tribunale la competenza di principio a statuire, in primo grado, sui ricorsi per inadempimento fondati sugli articoli 108, paragrafo 2, 258 e 259 TFUE, in secondo luogo, nell'attribuire alla Corte di giustizia il trattamento dei ricorsi di annullamento collegati alla mancata esecuzione adeguata di una sentenza pronunciata da quest'ultima a titolo dell'articolo 260 TFUE e, in terzo luogo, nell'istituire, per determinate categorie di impugnazioni, un procedimento preventivo di ammissione. Inoltre, la domanda contiene una proposta di coordinamento terminologico.

Questa domanda mira a sfruttare tutte le potenzialità offerte dalla riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea e riveste, a tale titolo, un'importanza particolare per i cittadini, i quali attendono dalla Corte di giustizia e dal Tribunale una tutela giurisdizionale della massima qualità.

Le modifiche dello Statuto che implica la presente domanda, la quale Le viene trasmessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, costituiscono oggetto di spiegazioni dettagliate nell'ambito della motivazione, alla quale mi permetto di fare rinvio.

Rimanendo a Sua intera disposizione per qualsiasi chiarimento ulteriore che Lei desideri ottenere, Le rinnovo, Ill.mo Presidente, i sensi della mia più alta stima.

Koen Lenaerts

Progetto di modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Come si evince dalla relazione che essa ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, il 14 dicembre 2017¹, la Corte di giustizia ritiene che non occorra, in questa fase, proporre di modificare il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di trasferire al Tribunale una parte della competenza che essa esercita in materia pregiudiziale. Le ragioni di questa posizione sono esposte nella citata relazione e poggiano, segnatamente, sul ruolo centrale che occupa il rinvio pregiudiziale nel sistema giurisdizionale dell'Unione e sulla necessità di fornire ai giudici nazionali una risposta rapida e definitiva alle questioni di interpretazione o di validità del diritto dell'Unione sollevate dinanzi a essi, nonché sugli inconvenienti che potrebbero derivare da un trasferimento parziale della competenza in materia pregiudiziale al Tribunale nel momento in cui, da un lato, le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dinanzi alla Corte sono trattate con rapidità e in cui, dall'altro, la riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea non ha ancora prodotto tutti i suoi effetti.

Nella conclusione di questa relazione, la Corte rileva tuttavia che la possibilità di un successivo trasferimento di competenza, in materia pregiudiziale, non può essere totalmente esclusa, in determinate materie specifiche. Peraltro, il contesto nel quale è maturata la riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea ha portato a una riflessione più ampia sulla ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale nonché sul trattamento delle impugnazioni da parte della Corte di giustizia.

Le riflessioni che sono state sviluppate su tali questioni sono sfociate nel presente progetto di modifica del Protocollo n. 3 che verte, in primo luogo, su un trasferimento al Tribunale della competenza a statuire, in primo grado, su determinate categorie di ricorsi per inadempimento, ossia, salvo alcune eccezioni chiaramente circoscritte, i ricorsi ex articoli 108, paragrafo 2, 258 e 259 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») (I), in secondo luogo, su un trasferimento alla Corte di giustizia della competenza a statuire sui ricorsi di annullamento collegati alla mancata esecuzione adeguata di una sentenza pronunciata da quest'ultima ex articolo 260, paragrafi 2 o 3, TFUE (II), in terzo luogo, sull'istituzione di un procedimento preventivo di ammissione delle impugnazioni, destinata a consentire alla Corte di statuire su determinate categorie di impugnazioni solo qualora queste ultime soddisfino determinati criteri (III) e, infine, su un coordinamento terminologico delle disposizioni del protocollo con le disposizioni del TFUE, nella formulazione che ne ha dato il trattato di Lisbona (IV).

¹ Relazione elaborata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (*GUUE* L 341 del 24 dicembre 2015, pag. 14).

I. Trasferimento al Tribunale della competenza di principio a statuire, in primo grado, sui ricorsi per inadempimento ex articoli 108, paragrafo 2, 258 e 259 TFUE

La prima parte della presente proposta verte sui ricorsi per inadempimento. In accordo con il Tribunale, la Corte di giustizia propone, in applicazione dell'articolo 256, paragrafo 1, primo comma, *in fine*, TFUE, di trasferire al Tribunale la competenza a statuire, in primo grado, sulla maggior parte di questi ricorsi, ossia i ricorsi ex articoli 108, paragrafo 2, 258 e 259 del trattato citato. Tuttavia, dovrebbero restare di competenza della Corte di giustizia i ricorsi che rivestono una dimensione costituzionale o presentano carattere d'urgenza, nonché l'esame dei ricorsi fondati, esclusivamente o parzialmente, sull'articolo 260 TFUE, i quali implicano l'eventuale imposizione di una penalità o di una somma forfettaria alla parte convenuta.

Attualmente, infatti, l'insieme dei ricorsi per inadempimento rientra nella competenza esclusiva della Corte di giustizia, a prescindere dalla base giuridica su cui essi sono fondati.

Se questa situazione poteva spiegarsi facilmente all'atto dell'istituzione del Tribunale di primo grado, nel 1988, o ancora all'atto della firma del trattato di Nizza, una decina d'anni più tardi, essa appare tuttavia molto meno pertinente nel 2018, nel momento in cui il Tribunale statuisce, in primo grado, sull'insieme dei ricorsi proposti dalle persone fisiche o giuridiche, nonché sui ricorsi (di annullamento o in carenza) proposti dagli Stati membri dell'Unione contro gli atti adottati dalla Commissione e contro alcuni atti del Consiglio. Sotto molti profili, il trattamento dei ricorsi per inadempimento da parte della Corte di giustizia presenta importanti somiglianze con quello dei ricorsi diretti attualmente affidati al Tribunale.

Quando essa statuisce su un ricorso proposto ex articoli 108, paragrafo 2, TFUE, 258 TFUE o 259 TFUE, la Corte infatti è condotta a effettuare un'analisi dettagliata dei fatti e delle circostanze, spesso complessi, all'origine della controversia ed esamina, prima di concludere a favore o meno dell'esistenza di un inadempimento, ogni addebito sollevato dalla parte ricorrente (ossia, nella maggior parte dei casi, dalla Commissione). Il trattamento di questi ricorsi necessita peraltro di un'analisi approfondita della portata precisa della normativa o della prassi nazionale in discussione.

Il Tribunale risulta pertanto particolarmente ben posizionato per conoscere di siffatti ricorsi i quali, come dimostra l'esperienza, presentano nella maggior parte dei casi numerose questioni in fatto da giudicare. Tuttavia, alcuni ricorsi proposti ex articolo 258 TFUE o ex articolo 259 TFUE possono rivestire nondimeno una dimensione costituzionale, di modo che sembra preferibile riservarne l'esame alla Corte di giustizia. Si pensi, in particolare, ai ricorsi diretti a far accertare l'inadempimento di uno Stato membro agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato sull'Unione europea – ivi compreso un inadempimento agli obblighi derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – o ai ricorsi proposti nelle materie di cui al titolo V della terza parte del TFUE, che istituisce lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le cause proposte dinanzi alla Corte in quest'ultimo ambito – o direttamente, nel quadro di un ricorso di annullamento o per inadempimento, o in via pregiudiziale – sollevano infatti spesso questioni di interpretazione o di validità particolarmente delicate e urgenti, difficilmente compatibili con l'esistenza, in queste materie, di un doppio grado di giurisdizione.

Peraltro, non si può escludere che, persino nei ricorsi devoluti al Tribunale, la causa meriti di essere decisa in via definitiva quando essa richieda una decisione di principio o quando circostanze eccezionali collegate, segnatamente, all'urgenza della causa lo giustifichino. Analogamente alla norma prevista dall'articolo 256, paragrafo 3, TFUE nell'ipotesi in cui al Tribunale venga affidata una competenza in materia pregiudiziale, la presente proposta prevede quindi la possibilità, per il Tribunale, di rinviare la causa alla Corte di giustizia affinché essa si pronunci. Questo rinvio potrebbe essere disposto d'ufficio o su domanda di parte. Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia – e per non rallentare il trattamento della causa – una siffatta domanda dovrebbe essere tuttavia formulata sin dal momento del deposito del ricorso (quando la domanda proviene dalla parte ricorrente) o all'atto del deposito del controricorso (quando la domanda è formulata dalla parte convenuta).

Infine, alcune misure sono proposte per preservare l'efficacia dei ricorsi per inadempimento. Dato che ricorsi siffatti hanno come primo obiettivo quello di porre termine alle violazioni del diritto dell'Unione che risultano dal mancato recepimento delle sue norme nell'ordinamento nazionale o da un'applicazione scorretta di queste ultime, il trasferimento al Tribunale della competenza a statuire in primo grado su questi ricorsi non può avere l'effetto di prolungare le situazioni di difformità con il diritto dell'Unione a causa della possibilità, prevista dall'articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, di proporre impugnazione avverso le decisioni del Tribunale pronunciate in quest'ambito.

Per questo motivo, si propone di modificare l'articolo 61 dello Statuto al fine di prevedere, in caso di impugnazione proposta avverso una decisione pronunciata dal Tribunale in occasione di un ricorso per inadempimento, che la Corte di giustizia statuisca definitivamente sulla controversia, in diritto e in fatto, qualora essa ritenga che l'impugnazione vada accolta e che occorra annullare la decisione del Tribunale. Questa misura – che si aggiunge alle possibilità già offerte dallo statuto e dal regolamento di procedura della Corte al fine di trattare rapidamente le cause che le sono sottoposte (vedi, per esempio, gli articoli da 133 a 136 del regolamento di procedura, applicabile alla procedura di impugnazione in forza dell'articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonché gli articoli 53, paragrafo 3, o 181 di quest'ultimo) – consentirà pertanto di preservare la possibilità di proporre impugnazione avverso le future decisioni pronunciate dal Tribunale in materia di inadempimento, assicurando nel contempo uno svolgimento rapido della procedura dinanzi alla Corte e, pertanto, una decisione definitiva sull'asserita violazione del diritto dell'Unione da parte dello Stato membro interessato.

Con lo stesso spirito, i ricorsi proposti ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE o in base al combinato disposto dei suoi articoli 258 e 260, paragrafo 3, sono esclusi dalla sfera della presente proposta e resteranno di conseguenza, in questa fase, di competenza esclusiva della Corte di giustizia. Quest'esclusione si spiega con la volontà di non provocare un prolungamento sconsiderato della durata dei procedimenti nonché con la delicatezza dei ricorsi oggetto di questi articoli, che prevedono la possibilità per la Corte di imporre allo Stato membro inadempiente il pagamento di una penalità o di una somma forfettaria.

Peraltro, per quanto concerne i ricorsi ex articoli 258 TFUE e 260, paragrafo 3, TFUE, va rilevato che, benché sia stata investita di molti ricorsi sulla base di questo duplice fondamento, la Corte non si è ancora pronunciata sull'ambito d'applicazione o sulla portata dell'articolo 260, paragrafo 3, del trattato citato, dato che tutti i ricorsi proposti sul fondamento di questa disposizione sono stati ritirati dalla Commissione prima che la Corte potesse pronunciarsi.

II. Trasferimento alla Corte di giustizia della competenza a statuire sui ricorsi di annullamento collegati alla mancata esecuzione adeguata di una sentenza pronunciata da quest'ultima ex articolo 260, paragrafi 2 o 3, TFUE

Ai sensi dell'articolo 260 TFUE, il giudice che accerta l'inadempimento può non solo constatare l'inadempimento di uno Stato membro agli obblighi ad esso incombenti in forza dei trattati, ma anche imporre una penalità o una somma forfettaria allo Stato inadempiente. Ciò può avvenire, segnatamente, quando uno Stato membro è citato in giudizio una seconda volta per mancata esecuzione adeguata di una prima sentenza per inadempimento (articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, del trattato citato).

Nel quadro del suo potere di verifica delle misure adottate dallo Stato membro per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia e nel quadro del recupero delle somme che implicano le sanzioni, la Commissione può adottare atti impugnabili mediante ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, in forza della sua competenza di principio a conoscere in primo grado di questo tipo di ricorsi, prevista dall'articolo 256, paragrafo 1, TFUE.

Allo stato attuale della ripartizione delle competenze, il fatto che solo la Corte conosca dei ricorsi per inadempimento può condurre, in determinate situazioni, ad incertezze importanti in merito alla portata precisa delle competenze del Tribunale e a difficoltà serie quando le opinioni della Commissione e dello Stato membro interessato divergano, segnatamente riguardo all'adeguatezza delle misure adottate da questo Stato per conformarsi alla sentenza della Corte. La verifica da parte della Commissione – e poi da parte del Tribunale – delle misure adottate da uno Stato membro per conformarsi a una sentenza della Corte di condanna di detto Stato al versamento di una penalità o al recupero delle somme dovute da quest'ultimo in applicazione delle sanzioni imposte devono necessariamente tener conto dei limiti dell'inadempimento, quali delineati dalla Corte nella sua sentenza. Come giudicato dallo stesso Tribunale, ammettere la tesi contraria porterebbe alla conseguenza che, in seguito alla contestazione da parte di uno Stato membro di una valutazione della Commissione che si spinga oltre i termini stessi del dispositivo della sentenza della Corte, il Tribunale sarebbe indotto a pronunciarsi sulla conformità di una prassi o di una normativa nazionale con il diritto dell'Unione e, pertanto, a invadere la competenza esclusiva della Corte in tale ambito [v., segnatamente, il punto 90 della sentenza del 29 marzo 2011, Portogallo/Commissione (T-33/09, EU:T:2011:127), confermata dalla Corte a seguito di impugnazione con sentenza del 15 gennaio 2014, Commissione/Portogallo (C-292/11 P, EU:C:2014:3)].

Questo rischio non si riduce nel sistema proposto di trasferimento, al Tribunale, di determinate categorie di ricorsi per inadempimento. Indubbiamente, il Tribunale potrà più facilmente valutare la legittimità delle misure di esecuzione della Commissione rispetto a un inadempimento di cui esso stesso avrà definito i contorni. Tuttavia, oltre al fatto che determinati inadempimenti saranno riservati alla Corte di giustizia, non si deve perdere di vista il fatto che rimarrà sempre possibile un'impugnazione sia avverso la sentenza iniziale del Tribunale, che ha deciso sull'inadempimento, sia avverso la sentenza di annullamento di un conseguente atto della Commissione. All'incertezza del diritto che potrebbe derivarne si accompagnerebbero i tempi supplementari che sarebbero richiesti dalle procedure di inadempimento di cui si può ritenere che, giunte a un siffatto stadio di difficoltà di esecuzione, siano durate fin troppo.

È per questa ragione che si propone di riservare l'insieme del contenzioso collegato agli inadempimenti di Stato accompagnati da una sanzione finanziaria alla sola Corte di giustizia, che si tratti sia dell'accertamento iniziale dell'esistenza stessa di un inadempimento agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione – nel quadro di un ricorso basato congiuntamente sull'articolo 258 TFUE e sull'articolo 260, paragrafo 3, TFUE – sia delle contestazioni che possono sorgere in seguito a una condanna al pagamento di una penalità o di una somma forfettaria.

III. Procedimento preventivo di ammissione di determinate impugnazioni da parte della Corte di giustizia

La terza parte della presente proposta riguarda le impugnazioni e consiste nell'istituzione, per determinate categorie di esse, di un procedimento preventivo di ammissione: verranno esaminate dalla Corte di giustizia solo le impugnazioni che sollevano, in tutto o in parte, una questione importante per lo sviluppo del diritto dell'Unione o nelle quali sia a rischio la sua unità o la sua coerenza.

Si propone di istituire una siffatta procedura nei soli casi in cui la controversia sia già stata oggetto di esame da parte di un'autorità amministrativa indipendente, ossia le cause che hanno beneficiato di un ricorso amministrativo prima di essere portate dinanzi al Tribunale. Ciò avviene, segnatamente, per le decisioni adottate in materia di marchi dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), dove esistono commissioni di ricorso, ma anche per le decisioni di diverse agenzie dell'Unione dotate di organi amministrativi di ricorso, quali l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) o l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

In tutte queste ipotesi, le decisioni contestate sono già state oggetto di un duplice controllo di legittimità prima di essere portate dinanzi alla Corte di giustizia. Ciò spiega, in queste materie, il numero rilevante di impugnazioni respinte in quanto manifestamente irricevibili o manifestamente infondate, malgrado si sia dovuto procedere alla loro istruzione, impiegando rilevanti risorse².

Al fine di consentire alla Corte di giustizia di concentrarsi sulle cause che richiedono realmente la sua attenzione e di utilizzare le sue risorse in modo ottimale, si propone di inserire nello Statuto un articolo 58 bis relativo all'ammissione preventiva delle impugnazioni.

Conformemente all'articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, le decisioni del Tribunale in queste materie potranno costituire sempre oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, limitata alle questioni di diritto, ma spetterà alla parte che contesta la decisione del Tribunale dimostrare, mediante un documento allegato all'impugnazione, l'interesse di quest'ultima in considerazione dell'importanza della questione che essa solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

² Come dimostrano le statistiche, su 194 impugnazioni decise dalla Corte nel 2017, 57 impugnazioni sono state difatti decise con ordinanza adottata ex articolo 181 del regolamento di procedura, ossia il 29,4% del totale delle impugnazioni decise. Questa proporzione era ancor più elevata nel 2016, poiché le cause decise con ordinanza ex articolo 181 del regolamento di procedura erano pari a 88, ossia quasi il 50% di tutte le impugnazioni decise dalla Corte durante detto anno (182 impugnazioni). Le impugnazioni proposte in materie di proprietà intellettuale decise con ordinanza rappresentavano, rispettivamente, 51 cause (nel 2016) e 22 cause (nel 2017).

La valutazione in merito al rispetto o meno di siffatte condizioni³ sarebbe di competenza di una sezione della Corte. Pertanto, si tratterebbe di una decisione collegiale e motivata. Essa sarebbe adottata molto presto, alla luce soltanto della decisione impugnata del Tribunale e del documento, allegato all'impugnazione, prodotto dalla parte ricorrente. L'impugnazione sarebbe ammessa, in tutto o in parte, e la procedura seguirebbe normalmente il suo corso, oppure l'impugnazione non sarebbe ammessa e l'istruzione della causa non sarebbe avviata.

Nel primo caso, il ricorrente sarà informato dell'ammissione della sua impugnazione dalla Corte, impugnazione che sarà allora notificata alle altre parti della controversia svoltasi dinanzi al Tribunale, con la procedura che seguirà il suo corso normale, in applicazione delle abituali norme di procedura.

Nella seconda ipotesi, la parte ricorrente sarà informata dei motivi della mancata ammissione della sua impugnazione e quest'ultima non verrà notificata alle altre parti della controversia svoltasi dinanzi al Tribunale, la cui decisione diventerà definitiva alla scadenza del termine d'impugnazione.

Questo meccanismo – le cui modalità precise devono essere definite nel regolamento di procedura della Corte e che lascia impregiudicata la possibilità, per quest'ultima, di trattare la causa con ordinanza qualora risulti che l'impugnazione può essere respinta o accolta immediatamente ex articoli 181 e 182 del regolamento di procedura – dovrebbe consentire alla Corte di usare al meglio le sue risorse, senza ledere il diritto delle parti a un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

IV. Coordinamento terminologico

In sede di esame delle disposizioni che disciplinano le competenze rispettive della Corte di giustizia e del Tribunale, si è osservato peraltro che la terminologia utilizzata dall'articolo 51 dello Statuto per designare gli atti o le omissioni che possono costituire oggetto di ricorso corrisponde alla terminologia del trattato nella sua versione precedente alle modifiche operate con il trattato di Lisbona.

Da ciò deriva un rischio di incertezze in merito all'esatta ripartizione delle competenze prevista da questa disposizione.

Pertanto, appare necessario ristabilire la coerenza tra le disposizioni pertinenti del trattato e l'articolo 51 dello Statuto e riprendere sotto questo profilo, nelle lettere a), sub i), e b), di questa disposizione, la terminologia utilizzata negli articoli 263 TFUE e 265 TFUE.

³ Simili a quelle del riesame previsto dall'articolo 256, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, anch'esso esperibile solo in esito all'esame della causa condotto in successione da due organi (un tribunale specializzato, poi il Tribunale).

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO

del ...

recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 256, paragrafo 1, e
l'articolo 281, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo
106 bis, paragrafo 1,

vista la domanda della Corte di giustizia del ...,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Commissione europea del ...,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'invito che il Parlamento europeo e il Consiglio le hanno rivolto il 16 dicembre 2015, nel quadro dell'attuazione della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea, la Corte di giustizia ha operato, con il Tribunale, una riflessione complessiva sulle competenze che essi esercitano e ha esaminato se occorresse, in occasione della citata riforma, apportare alcuni cambiamenti nella ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale.
- (2) Come si evince dalla relazione che essa ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, il 14 dicembre 2017, la Corte di giustizia ritiene che non occorra, in questa fase, proporre cambiamenti per quanto concerne il trattamento delle questioni pregiudiziali che le sono sottoposte ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I rinvii pregiudiziali costituiscono infatti la chiave di volta del sistema giurisdizionale dell'Unione e sono trattati con rapidità, di modo che un trasferimento al Tribunale della competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali, in materie specifiche determinate dallo statuto, non è attualmente necessario.

- (3) Le riflessioni sviluppate dalla Corte e dal Tribunale hanno nondimeno evidenziato il fatto che, quando essa statuisce sui ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o ai sensi dell'articolo 258 o 259 del medesimo trattato, la Corte è spesso investita di controversie che pongono essenzialmente questioni in fatto, simili a quelle che il Tribunale esamina attualmente quando esso statuisce sui ricorsi proposti dinanzi a esso ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di rendere più chiara la ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale e di consentire a questi due organi giurisdizionali di concentrarsi sui loro compiti essenziali, occorre quindi attribuire al Tribunale la competenza a statuire, in primo grado, sui ricorsi per inadempimento fondati sugli articoli 108, paragrafo 2, 258 e 259 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (4) Tuttavia, dato che determinati ricorsi fondati sull'articolo 258 o 259 di detto trattato possono rivestire una dimensione costituzionale o presentare un'urgenza o una delicatezza particolare, occorre riservare alla Corte i ricorsi fondati su questi articoli quando essi mirano a far accertare un inadempimento agli obblighi derivanti dal trattato sull'Unione europea, dal titolo V della terza parte del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o da un atto adottato sul fondamento di tale titolo. Inoltre, occorre prevedere la facoltà, per il Tribunale, di rinviare la causa di cui esso è investito alla Corte, affinché essa statuisca, quando esso ritiene che tale causa richieda una decisione di principio o quando circostanze eccezionali lo giustificano.
- (5) Alla luce della delicatezza dei ricorsi fondati sull'articolo 260, paragrafi 2 o 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – che possono condurre all'imposizione di penali o di somme forfettarie – e al fine di non provocare un prolungamento eccessivo della durata dei procedimenti, collegato alla possibilità di proporre impugnazione contro le decisioni del Tribunale, i ricorsi fondati su quest'articolo dovrebbero rimanere, in questa fase, di competenza esclusiva della Corte. Tuttavia, nei limiti in cui i ricorsi di annullamento proposti da uno Stato membro contro un atto della Commissione relativo alla mancata esecuzione adeguata di una sentenza pronunciata dalla Corte ai sensi dell'articolo 260 di detto trattato rientrano nella competenza del Tribunale e, come si evince dalla giurisprudenza, quest'ultimo organo giurisdizionale può incontrare serie difficoltà per statuire su questi ricorsi quando le opinioni della Commissione e dello Stato membro interessato divergano in merito all'adeguatezza delle misure adottate da questo Stato per conformarsi a una sentenza della Corte, si rivela necessario riservare l'insieme del contenzioso collegato agli inadempimenti di Stato accompagnati da una sanzione finanziaria alla sola Corte di giustizia, ivi comprese le contestazioni che possono sorgere in seguito alla condanna dello Stato interessato al pagamento di una penali o di una somma forfettaria.
- (6) Al fine di preservare l'efficacia della procedura per inadempimento, occorre peraltro prevedere, in caso di impugnazione proposta contro una decisione pronunciata dal Tribunale nel quadro di un ricorso per inadempimento, che la Corte statuisca in via definitiva sulla controversia, in diritto e in fatto, qualora essa ritenga che l'impugnazione vada accolta e occorra annullare detta decisione.

- (7) Infine, dall'esame condotto dalla Corte e dal Tribunale si evince che numerose impugnazioni sono proposte in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, da parte di un'autorità amministrativa indipendente in un primo tempo, e poi da parte del Tribunale, e che molte di queste impugnazioni sono respinte dalla Corte a causa della loro evidente infondatezza, o per irricevibilità manifesta. Al fine di consentire alla Corte di concentrarsi sulle cause che meritano tutta la sua attenzione, si propone quindi, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, di introdurre, per le impugnazioni relative alle cause nelle quali un organo amministrativo indipendente sia già stato adito preventivamente al ricorso dinanzi al Tribunale, un procedimento preventivo di ammissione. Pertanto, spetterebbe alla parte che contesta una decisione del Tribunale in siffatte cause convincere preventivamente la Corte dell'importanza delle questioni sollevate con la sua impugnazione per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
- (8) Di conseguenza, occorre modificare il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea garantendo nel contempo una completa coerenza terminologica tra le sue disposizioni e le disposizioni corrispondenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e prevedere le disposizioni transitorie adeguate riguardo alla sorte delle cause pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è così modificato:

1) L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Articolo 51

1. In deroga alla norma di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono di competenza della Corte di giustizia:

a) i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro:

i) contro un atto legislativo, un atto del Consiglio che non sia una raccomandazione o un parere, un atto del Parlamento europeo o del Consiglio europeo destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, o contro un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio europeo o del Consiglio, salvo che si tratti:

- di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- di atti del Consiglio adottati in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ii) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

b) i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto legislativo, un atto del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che non siano una raccomandazione o un parere, un atto del Parlamento europeo o del Consiglio europeo destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, o contro un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea.

c) i ricorsi previsti all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro contro un atto della Commissione relativo alla mancata esecuzione adeguata di una sentenza pronunciata dalla Corte ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, o paragrafo 3, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Tribunale è competente a conoscere, in primo grado, dei ricorsi fondati sugli articoli 108, paragrafo 2, secondo comma, 258 o 259 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo che si tratti, per quanto concerne i ricorsi fondati su una di queste due ultime disposizioni, dei ricorsi diretti a far accertare l'inadempimento di uno Stato membro agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato sull'Unione europea, del titolo V della terza parte del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o di un atto adottato sul fondamento di tale titolo.

Quando la causa richiede una decisione di principio o quando circostanze eccezionali lo giustificano, il Tribunale, d'ufficio o su domanda di parte, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché sia decisa da quest'ultima.

La domanda di cui al comma precedente è presentata, secondo i casi, nell'atto introduttivo del giudizio o entro i due mesi successivi alla sua notifica alla parte convenuta.»

2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 58 bis

Quando un organo amministrativo indipendente dev'essere adito prima che un ricorso possa essere proposto dinanzi al Tribunale, l'esame dell'impugnazione proposta contro la decisione di quest'ultimo è subordinato alla sua ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia.

L'impugnazione è ammessa, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura, quando essa solleva, in tutto o in parte, una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

Quando l'impugnazione non è ammessa, la decisione di diniego è motivata.»

3) L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Articolo 61

Quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

Quando l'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.

In deroga al primo comma, la Corte esamina l'insieme degli elementi in fatto e in diritto rilevanti e statuisce in via definitiva sulla controversia quando essa accoglie un'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale pronunciata ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del presente statuto.»

Articolo 2

Le cause che rientrano nella competenza del Tribunale in applicazione del presente regolamento e di cui la Corte di giustizia è investita alla data di entrata in vigore del medesimo, ma la cui fase scritta non si è ancora conclusa in tale data, sono rinviate dinanzi al Tribunale.

Articolo 3

Le cause che rientrano nella competenza della Corte di giustizia in applicazione del presente regolamento e di cui il Tribunale è investito alla data di entrata in vigore del medesimo, ma la cui fase scritta non si è ancora conclusa in tale data, sono rinviate dinanzi alla Corte.

Articolo 4

La procedura prevista all'articolo 58 bis dello statuto non è applicabile alle impugnazioni di cui la Corte di giustizia è investita alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente